

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 2/2019

### LA TRADUZIONE DEGLI ATTI PER LO STRANIERO ALLOGLOTTO: UN DIRITTO INCOMPIUTO TRA INCERTEZZE LEGISLATIVE E RESISTENZE GIURISPRUDENZIALI

di Eleonora Di Molfetta

***Abstract:** Il diritto alla traduzione degli atti per lo straniero alloglotto si configura quale condicio sine qua non per la piena e consapevole partecipazione al processo penale e all'esercizio dei diritti difensivi da parte di questi. In virtù dell'importanza di siffatto diritto e delle spinte di matrice europea, il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia dapprima con il d.lgs. n. 32/2014 e poi con il d.lgs. n. 129/2016. Nonostante tali interventi, il concreto godimento del diritto alla traduzione degli atti per l'accusato alloglotto sembra restare incompiuto per almeno due ordini di ragioni: in particolare, la prima è da rinvenirsi in una legislazione incoerente e superficiale in materia, mentre la seconda pertiene agli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, tenaci nel limitare il raggio d'applicazione del diritto. Il presente contributo pone particolare enfasi su tali aspetti e mostra come l'attuale quadro normativo e la prassi si pongano in netto contrasto con le finalità del diritto alla traduzione degli atti per l'accusato alloglotto e con le indicazioni del legislatore euro unitario.*

***Abstract:** The right to translation in criminal proceedings is the sine qua non condition for defendants who do not master the language used in court to follow the proceeding in which they are involved and to exercise their right to defence. Given the importance of the right and the European recommendations, the Italian Government has taken action by adopting Legislative Decrees No 32/2014 and 129/2016. Despite such intervention, the enjoyment of the right to translation by defendants who do not master the language used in court seems to remain unaccomplished for two reasons. In particular, the first reason relates to the superficiality and inconsistency of the current law regulation; the second reason relates to the well-established courts jurisprudence, which limits the enforcement of the right. This paper places particular emphasis on these aspects and shows how the current law regulation and enforcement are in sharp contrast with the purpose behind the right to translation and the European recommendations.*

# LA TRADUZIONE DEGLI ATTI PER LO STRANIERO ALLOGLOTTO: UN DIRITTO INCOMPIUTO TRA INCERTEZZE LEGISLATIVE E RESISTENZE GIURISPRUDENZIALI

---

di Eleonora Di Molfetta\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il lungo *iter* verso il riconoscimento del diritto alla traduzione degli atti. – 3. La novellata normativa nazionale sul diritto alla traduzione degli atti. – 3.1. La direttiva 2010/64/UE e il problema dell'accertamento linguistico. – 3.2. L'attuazione della direttiva 2010/64/UE nell'ordinamento nazionale. – 4. La surrogabilità della traduzione con l'interpretazione. – 5. La rinunciabilità del diritto alla traduzione. – 6. Le garanzie a tutela del diritto alla traduzione. – 6.1. L'esiguità delle garanzie processuali e istituzionali a livello europeo. – 6.2. Il servizio di traduzione e interpretariato nazionale tra carenze professionali e lacune normative. – 7. I rimedi in caso di omessa traduzione o traduzione qualitativamente non sufficiente. – 8. Conclusione.

## 1. Introduzione

L'aumento di cittadini stranieri sul territorio italiano rappresenta uno dei temi più delicati nell'attuale dibattito politico e mediatico sia a livello nazionale che europeo: in particolare, di fronte ad un'Europa che diventa sempre più multietnica e multiculturale, gli Stati membri s'interrogano su come far fronte, sotto diversi versanti, alle nuove ondate migratorie che stanno attraversando l'intera Europa.

Secondo le più recenti statistiche sulle migrazioni internazionali, gli stranieri residenti in uno degli Stati membri e aventi la cittadinanza di un Paese terzo ammontano a 21.6 milioni, rappresentando il 4.2 per cento dell'intera popolazione dell'Unione europea<sup>1</sup>. Non può essere ignorato, tuttavia, come il dato ufficiale debba considerarsi parziale poiché esso tende a sottostimare la presenza di stranieri che non hanno un valido titolo di soggiorno per dimorare in Europa, e che dunque non sono mai stati iscritti in anagrafe, i cosiddetti «stranieri irregolari».

Per quel che concerne il panorama italiano, secondo i dati ISTAT, al gennaio 2018, la percentuale di stranieri sul totale dei residenti si attestava all'8.5 per cento, con un incremento dell'1.9 per cento rispetto all'anno precedente, aumento consistente con un

---

\* Dottoranda di ricerca in criminologia presso Erasmus University Rotterdam.

1. Rapporto Eurostat, *Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera*, marzo 2018, consultabile su: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration\\_and\\_migrant\\_population\\_statistics/it](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/it).

trend che si era già registrato negli anni addietro. Più in particolare, con riferimento alla provenienza degli stranieri residenti sul territorio nazionale, dal dato statistico emerge come la maggior parte di essi siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea (30.4 per cento), seguiti da residenti provenienti dall'Europa centro-orientale (20.4 per cento) e dall'Africa settentrionale (12.7 per cento)<sup>2</sup>.

Se il dato demografico mostra un progressivo aumento di stranieri sul territorio nazionale, il dato sulla presenza di detenuti stranieri nei nostri istituti penitenziari non sembra contraddire tale trend. Per la precisione, al gennaio 2018, il 34.4 per cento dei detenuti ospiti presso le nostre strutture carcerarie era rappresentato da stranieri – a fronte di un 32.6 per cento registrato nel triennio precedente – provenienti, in particolare, dal Marocco (18.8 per cento), dall'Albania (13.2 per cento), dalla Romania (13.1 per cento) e dalla Tunisia (10.7 per cento)<sup>3</sup>.

Sebbene a un esame non approfondito la percentuale di stranieri sul totale dei detenuti appare significativamente superiore rispetto alla percentuale di stranieri sul totale dei residenti, in realtà non deve passare inosservato quel profilo, sopra menzionato, riguardante la distinzione tra stranieri regolari e irregolari. Segnatamente, mentre il dato demografico non tiene conto degli stranieri privi di un valido titolo di soggiorno, il dato penitenziario registra una forte prevalenza proprio di questi ultimi: in altre parole, la quota di stranieri privi di un valido titolo di soggiorno, seppur vari sensibilmente secondo la tipologia di reato, è significativa, di tal guisa che si può affermare che ad essere sovrarappresentati nei nostri istituti penitenziari non sono gli stranieri con un valido titolo di soggiorno, ma quelli che ne sono privi<sup>4</sup>.

La considerevole presenza di stranieri, soprattutto privi di un valido titolo di soggiorno, nei nostri istituti penitenziari e nelle nostre aule di Tribunale comporta una serie di problematiche per la nostra macchina processuale che deve mettersi in moto nei confronti di accusati sovente non compiutamente identificati, privi di una stabile dimora che permetta loro di essere destinatari di misure cautelari diverse da quella carceraria e privi di risorse e strumenti che possano garantirgli un'assistenza adeguata nel loro *iter* giudiziario. In particolare, uno dei fattori che potenzialmente è in grado di rallentare la macchina processuale e mettere in difficoltà gli operatori giuridici è rappresentato dalla

---

2. ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2018*, p. 81.

3. ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2018*, pp. 184-186.

4. Per un approfondimento sul tema, cfr. M. Gialuz, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*. Milano, Cedam, 2018, pp. 11-12; M. Barbagli, *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 104; A. Colombo, *Gli stranieri e la sicurezza*, in *Rapporto sulla criminalità e sulla sicurezza in Italia 2010*, a cura di M. Barbagli e A. Colombo, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, pp. 333-334.

mancata o scarsa padronanza, da parte dello straniero alloglotto, della lingua in cui il processo è celebrato.

Come opportunamente evidenziato dalla migliore dottrina, tale *deficit* di conoscenza della lingua assurge a elemento centrale per la consapevole partecipazione al processo e per l'esercizio dei diritti difensivi da parte dell'accusato alloglotto essendo, la conoscenza della lingua, strumentale a tutte le ulteriori attività processuali<sup>5</sup>. Come può, in effetti, la persona accusata che non parla la lingua italiana comprendere le accuse che le sono mosse contro ed esercitare a pieno il suo diritto di difesa? Va da sé che la capacità di intervenire e partecipare attivamente alla dialettica processuale da parte dello straniero che ha una scarsa padronanza della lingua, sia sul versante attivo (capacità di esprimersi) sia sul versante passivo (capacità di comprensione), è fortemente compromessa nel momento in cui a questi non è offerta opportuna assistenza linguistica<sup>6</sup>.

La questione non è di certo passata inosservata al legislatore euro unitario che, consapevole della necessità di stabilire norme minime per garantire l'assistenza linguistica nel processo penale in un'Europa caratterizzata da un sempre più crescente movimento di persone, ha emanato la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nel procedimento penale. L'anzidetta direttiva è stata trasposta nei diversi ordinamenti europei – con qualche ingiustificato ritardo da parte di alcuni Stati membri – creando un panorama alquanto variegato con riguardo al livello di assistenza linguistica fornito all'accusato alloglotto.

Il quadro normativo diviene ancor più complesso quando si attesta che la direttiva, in realtà, disciplina due diritti che, pur essendo in un certo qual modo speculari, sono però da ritenersi distinti: in particolare, da un lato, vi è il diritto all'interpretazione, mentre dall'altro quello alla traduzione<sup>7</sup>. Tali distinte situazioni giuridiche possono essere intese quali micro-diritti, giacché esse postulano un rapporto semplice con correlazione tra il diritto di un soggetto e il dovere di un altro<sup>8</sup>. Nel caso specifico, da un lato, avremo il

---

5. Sul tema, cfr. M. Gialuz, *op. cit.*; A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, Giappichelli, 2010; I. Izzo, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità per lo svolgimento di un procedimento effettivamente equo"*, in "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano, a cura di L. Kalb, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 344-380; L. Kalb, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir 2010/64 UE*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 714-720; D. Curtotti Nappi, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2002; A. Caputo, *Diritto all'assistenza linguistica e traduzione parziale dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale*, in questa *Rivista*, n. 1.2009, p. 90; E. Longo, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo*, in G. Di Cosimo (a cura di), *Il fattore linguistico nel settore giustizia: profili costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2016 p. 33.

6. D. Curtotti Nappi, *Il diritto all'interprete dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 468; F. Giunchedi, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1584.

7. Sul tema, cfr. M. Gialuz, *op. cit.*, pp. 133-138.

8. M. Barbaris, *Manuale di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 94.

diritto dello straniero alloglotto a essere assistito da un interprete nel processo cui prende parte e il diritto a ricevere la traduzione degli atti processuali che lo riguardano; dall'altro, specularmente, avremo il dovere dello Stato di assegnargli un interprete e di fornirgli la traduzione degli atti processuali nel caso in cui essi non comprenda la lingua del procedimento.

Interpretazione e traduzione, insieme, formano il macro-diritto all'assistenza linguistica, un diritto composto da situazioni giuridiche complesse, "grappoli" di pretese che lo straniero alloglotto ha nei confronti dello Stato<sup>9</sup>. Tali micro-diritti sono da intendersi, dunque, quali diverse facce di una stessa medaglia, rappresentata dal diritto all'assistenza linguistica. Quest'ultimo, inoltre, è stato riconosciuto da attenta dottrina quale meta-diritto, ossia un diritto strumentale al pieno e consapevole esercizio di tutti gli altri diritti difensivi poiché senza la comprensione della vicenda processuale e degli atti essenziali sarebbe impossibile per lo straniero alloglotto la partecipazione fisica e psichica al processo penale<sup>10</sup>.

Nell'ordinamento nazionale, la direttiva 2010/64/UE è stata trasposta con due diversi provvedimenti legislativi, ossia dapprima con il d.lgs. n. 32/2014 e, successivamente, con l'adozione del d.lgs. n. 129/2016 con cui il diritto all'assistenza linguistica è stato modellato e perfezionato. Ancora oggi, tuttavia, il pieno riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica nei confronti dello straniero alloglotto fatica ad affermarsi per almeno due ordini di ragioni. La prima è da rinvenirsi nella circostanza che il legislatore nazionale, nel trasporre la direttiva, non ha disciplinato – o in alcuni passaggi l'ha fatto in modo incoerente e superficiale – alcuni aspetti salienti presi in considerazione dal legislatore euro unitario; la seconda, invece, è da attribuirsi a una certa resistenza o, forse, a una scarsa sensibilità da parte della magistratura di merito e di legittimità nel dare piena attuazione al diritto all'assistenza linguistica.

In questo contributo si discuterà, in misura quasi esclusiva, di uno dei due micro-diritti racchiusi nel diritto all'assistenza linguistica, ossia quello alla traduzione degli atti per lo straniero alloglotto: in particolare, il tema sarà affrontato sia con riferimento alla legislazione nazionale in materia sia a quella europea, quest'ultima da considerarsi matrice di una regolamentazione più articolata del diritto all'assistenza linguistica nell'ordinamento nazionale. Inoltre, sarà posta enfasi su quegli aspetti della disciplina che sembrano aver lasciato *room for manoeuvre* agli operatori del diritto: invero, in un sistema

---

9. *Ibidem*.

10. M. Gialuz, *op.cit.*, p. 139; A. Caputo, *op.cit.*, p.90; P. Sechi, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, in *Giur. cost.*, 2007, IV, p. 2527.

processuale-penalistico in cui la prassi tende a sottovalutare – o a valutare con scarsa attenzione – l'importanza del diritto all'assistenza linguistica, interventi legislativi incompleti e poco incisivi rischiano di creare un sistema in cui il diritto in analisi ha un riconoscimento meramente formale ma è, *de facto*, non garantito o garantito caso per caso secondo la sensibilità del singolo operatore del diritto.

## 2. Il lungo *iter* verso il riconoscimento del diritto alla traduzione degli atti

Il micro-diritto alla traduzione degli atti per l'imputato alloglotto è stato oggetto di forti resistenze da parte della magistratura italiana: in particolare, già prima che il legislatore delegato si occupasse di regolare la materia in linea con le indicazioni della direttiva 2010/64/UE, vi era un acceso dibattito tra dottrina e giurisprudenza con riferimento all'individuazione degli atti processuali cui doveva disporsi la traduzione al fine di garantire il diritto di difesa allo straniero alloglotto.

Tale dibattito era, per vero, conseguenza della circostanza che il vecchio dettato dell'art. 143 c.p.p. lasciava ampi margini di discrezionalità all'organo giudicante nell'individuazione degli atti cui doveva disporsi traduzione: infatti, la norma faceva riferimento esclusivamente alle finalità del diritto all'assistenza linguistica per lo straniero alloglotto, ossia la comprensione dell'accusa e la circostanza che questi fosse messo nella condizione di seguire gli atti cui prendeva parte, non prevedendo un'elencazione puntuale dei documenti che dovevano essere tradotti<sup>11</sup>.

Nel silenzio della norma, giurisprudenza consolidata riteneva che il diritto all'assistenza linguistica per lo straniero alloglotto fosse da riferirsi soltanto all'attività svolta in udienza, e pertanto soltanto agli atti orali del processo: a tal riguardo, il codice contemplava in modo esplicito soltanto la traduzione dell'invito di elezione di domicilio e di tal guisa la Cassazione, adottando un approccio restrittivo e non teleologicamente orientato del dettato dell'art. 143 c.p.p., negava l'esistenza di un più generico diritto alla traduzione degli atti per l'imputato alloglotto<sup>12</sup>.

In contrasto con l'approccio restrittivo della giurisprudenza di legittimità e, per vero, anche di merito<sup>13</sup>, la dottrina prospettò una soluzione diametralmente opposta che faceva leva su considerazioni di ordine finalistico. In particolare, valorizzando la funzione teleologica della traduzione con riferimento agli atti processuali contenenti l'accusa contro

---

11. Cfr. P. Troisi, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Processo penale e giustizia*, 2014, pp. 109-123.

12. Tre le altre: Cass., sez. I, 22 giugno 1992, Di Giorgio, in CED Cass., n. 192519; Cass., sez. II, 31 ottobre 1990, Halilovic, in CED Cass., n. 186420.

13. Cfr. Trib. Milano, 19 dicembre 1990, Erbenich, in *Cass. pen.*, n. 2/1991, p. 252.

l'imputato, si ritenne che la comprensione da parte dell'imputato degli atti contenenti gli addebiti mossi contro lo stesso, quali l'informazione di garanzia, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio, costituisse *condicio sine qua non* per garantire all'imputato alloglotto la piena partecipazione al processo e il concreto esercizio dei diritti difensivi<sup>14</sup>.

Un vigoroso punto di svolta nel dibattito di cui sopra fu rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, la quale costituisce il *leading case* in materia di assistenza linguistica: il giudice delle leggi, con un'interpretazione in netto contrasto con l'approccio restrittivo sul diritto alla traduzione fino a quel tempo prevalente, fornì un'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. intesa come clausola generale a garanzia del diritto di difesa per l'imputato alloglotto; una clausola di ampio respiro, da applicarsi estensivamente e in concreto, e dunque sia con riferimento al tipo di atto processuale da porsi a conoscenza dell'imputato alloglotto, sia con riferimento alla tipologia di ausilio linguistico di cui costui necessitava.

Segnatamente, la Corte concluse che «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile» interpretando l'art. 143 c.p.p. quale «clausola generale, di ampia applicazione, destinata a espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quale il tipo di atto cui la persona sottoposta a procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna»<sup>15</sup>.

Malgrado l'incisivo intervento della Corte costituzionale, l'interpretazione estensiva dell'art. 143 c.p.p. non convinse sin da subito la giurisprudenza che continuò a mostrarsi oscillante, e in un certo qual senso restia, nel garantire il diritto alla traduzione per tutta una serie di atti processuali. In particolare, siffatto diritto ha subito un'evoluzione assai complessa e graduale poiché la giurisprudenza, salda nel non riconoscere una portata più espansiva e facendo leva sull'aspetto funzionale degli atti processuali, inizialmente riconobbe il diritto alla traduzione solo con riferimento agli atti di contestazione dell'accusa e a quegli atti che avessero valore conoscitivo per l'imputato alloglotto<sup>16</sup>.

---

14. P. Troisi, *op.cit.*, p. 111. Vedi anche: M. Chiavario, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di M. Delmas Marty, 2<sup>a</sup> ed. italiana a cura di M. Chiavario, Padova, Cedam, 2001, p. 517.

15. Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. it.*, n. 1, 1993, c. 1628-1629.

16. S. Sau, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, Cedam, 2010, p. 183 ss.

Progressivamente, si andò consolidando quell'indirizzo giurisprudenziale che prevedeva l'obbligo di traduzione per tutta una serie di atti processuali che avevano quale destinatario l'imputato alloglotto, quali, a titolo esemplificativo, il decreto di citazione a giudizio<sup>17</sup>, il decreto di rinvio a giudizio<sup>18</sup>, il decreto che dispone il giudizio immediato<sup>19</sup> e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari<sup>20</sup>. Tali aperture giurisprudenziali non furono, però, esenti da ferme resistenze: in particolare, la giurisprudenza si mostrò riluttante nel riconoscere la traduzione di alcuni atti, primi fra tutti l'ordinanza che dispone la misura cautelare e la sentenza<sup>21</sup>.

Con riferimento all'ordinanza cautelare, in giurisprudenza si era creato un forte contrasto circa la necessità di una sua traduzione. Per la precisione, un orientamento più restrittivo riteneva non necessaria la traduzione dell'ordinanza cautelare poiché essa non conterrebbe dati informativi relativi all'imputazione o ai diritti difensivi, e inoltre poiché gli elementi a carico dell'interessato emergerebbero nell'udienza antecedente l'emissione dell'ordinanza cautelare, udienza svolta necessariamente con l'assistenza di un interprete. Tali circostanze, a detta dei giudici di legittimità, renderebbero superflua la traduzione dell'atto in questione<sup>22</sup>.

Al contrario, un orientamento più sensibile riteneva che l'ordinanza cautelare dovesse essere tradotta poiché essa conteneva l'indicazione dell'accusa formulata e delle esigenze cautelari alla base dell'adozione del provvedimento<sup>23</sup>. Quest'ultimo orientamento fu poi accolto dalle Sezioni Unite che ritennero necessaria la traduzione dell'ordinanza cautelare al fine di garantire all'imputato alloglotto il pieno esercizio dei diritti difensivi<sup>24</sup>. Contrariamente alla decisione dei giudici di legittimità, tuttavia, la giurisprudenza di merito maggioritaria continuò a negare la necessità di tradurre l'ordinanza cautelare, in particolare quando l'atto era assunto all'esito di un'udienza di convalida di arresto o fermo

---

17. Cass., SU, 31 maggio 2000, Jakani, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3255; Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 1993, Chief Mbulo, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2925.

18. Cass., sez. I, 24 febbraio 2004, n. 10374, confl. Comp. GIP Trib. Roma, in CED Cass., n. 227235.

19. Cass., sez. IV, 5 maggio 2004, Obwo, in CED Cass., n. 228930.

20. Cass., sez. I, 4 novembre 2004, Istvan, CED Cass., n. 230528; Cass., SU, 28 settembre 2006, Cieslinki, in *Cass. pen.*, 2007, p. 516.

21. A.P. Casati, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Torino, Giappichelli, 2008, p. 240 ss.

22. Cass., sez. V, 5 maggio 1999, Metuschi, in CED Cass., n. 213523; Cass., sez. VI, 17 dicembre 2002, Bohm, in CED Cass., n. 223487; Cass., sez. III, 4 febbraio 2000, Weizer, in CED Cass., n. 216526.

23. Cass., sez. V, 21 marzo 2002, Zubieta Bilbao, in CED Cass., n. 221608; Cass., sez. I, 23 settembre 1999, Zicha, CED Cass., n. 214495.

24. Cass., SU, 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1569.

durante la quale lo straniero alloglotto aveva potuto usufruire dell'assistenza linguistica per mezzo di un interprete<sup>25</sup>.

Con riferimento alle sentenze, la giurisprudenza di legittimità prevalente è sempre stata costante nel negare l'esistenza di un obbligo di traduzione di queste per l'imputato alloglotto e tale indirizzo, nonostante alcune deboli prese di posizione in senso contrario<sup>26</sup>, sembrerebbe essersi consolidato<sup>27</sup>. La Cassazione non sembra aver invertito rotta neanche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, mantenendo un orientamento in netto contrasto con l'art. 3, par. 2 della direttiva stessa che riconosce espressamente il diritto alla traduzione della sentenza<sup>28</sup>.

### 3. La novellata normativa nazionale sul diritto alla traduzione degli atti

#### 3.1. La direttiva 2010/64/UE e il problema dell'accertamento linguistico

La direttiva 2010/64/UE proclama in due distinte disposizioni il diritto all'interpretazione (art. 2)<sup>29</sup> e il diritto alla traduzione (art. 3)<sup>30</sup>. Come evidenziato nell'introduzione, la dottrina ha individuato nelle rispettive disposizioni due micro-diritti che, congiuntamente, formano il macro-diritto all'assistenza linguistica, i cui connotati essenziali sono da riferirsi tanto all'interpretazione quanto alla traduzione, avendo ambedue il medesimo fine, ossia quello di garantire allo straniero alloglotto la piena partecipazione al procedimento penale e il consapevole esercizio delle sue prerogative difensive<sup>31</sup>.

---

25. Cass., sez. II, 11 dicembre 2013, n. 2244, in *DeJure*; Cass., sez. I, 19 giugno 2012, Bindac, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3593; Cass., sez. I, 14 luglio 2011, Ben Nasr, in CED Cass., n. 250830.

26. Cass., sez. VI, 23 novembre 2006, Timef, in *Dir. pen. e proc.*, 6/2007, pp. 753-756.

27. Cass., sez. II, 7 maggio 2008, Margel, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 3/2009, p. 635; Cass., sez. I, 3 giugno 2010, Hassan, in CED Cass., n. 247760; Cass., sez. I, 21 ottobre 2009, Yang, in CED Cass., n. 245564.

28. R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, 2014, XVI, p. 66.

29. Art. 2 direttiva 2010/64/UE, Diritto all'interpretazione: «Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari».

30. Art. 3 direttiva 2010/64/UE, Diritto alla traduzione di documenti fondamentali: «Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento».

31. M. Gialuz, *op.cit.*, pp. 133-138. L'autore ritiene tale costruzione preferibile per una serie di ordini di ragioni. In primo ordine, egli fa riferimento al dato letterale della direttiva 2010/64/UE che parla di diritto all'assistenza linguistica riferendosi in modo cumulativo sia all'interpretazione sia alla traduzione. In secondo ordine, i due micro-diritti avrebbero la stessa giustificazione sostanziale, ossia permettere all'imputato alloglotto di essere compreso e di comprendere il procedimento cui prende parte. In terzo ordine, il diritto all'assistenza linguistica avrebbe un fondamento

È oramai da ritenersi pacifico in dottrina e giurisprudenza che il diritto all'assistenza linguistica rientra nelle garanzie costituzionali del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nonché del diritto al giusto processo (art. 111 della Costituzione)<sup>32</sup>: al fine di rimuovere potenziali limiti ed assicurare un concreto e effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero alloglotto – anche in un'ottica di *par condicio* tra imputati alloglotti e italoglotti – il diritto all'assistenza linguistica si pone quale garanzia a sostegno del principio del *fair trial*<sup>33</sup>.

Per quel che concerne il profilo dell'accesso all'assistenza linguistica, la direttiva 2010/64/UE stabilisce che spetta all'autorità giudiziaria il compito di accertare la necessità di provvedere o meno alla nomina di un interprete per lo straniero alloglotto. Per di più, il legislatore euro unitario ha previsto l'introduzione a livello nazionale di «procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza linguistica»<sup>34</sup>.

Il legislatore nazionale, in linea con le indicazioni della direttiva, nel novellato art. 143 c.p.p., ha stabilito che la valutazione della necessità di fornire allo straniero alloglotto l'assistenza linguistica adeguata affinché questi possa esercitare in modo concreto e effettivo il diritto di difesa è rimessa all'autorità giudiziaria. Tale onere, per vero, era già stato evidenziato dalla Corte di Strasburgo che, nel caso *Cuscani v. Inghilterra*, aveva rimesso in capo all'autorità giudicante il compito di verificare che l'assenza di un interprete non pregiudicasse la piena partecipazione dell'imputato alloglotto in questioni di cruciale importanza per questi<sup>35</sup>.

Vi è da evidenziare come la direttiva 2010/64/UE faccia esplicito riferimento alla capacità di «non comprendere» o «non parlare» la lingua del procedimento da parte dell'imputato alloglotto, mentre il novellato art. 143 c.p.p. adotta la più generica espressione «non conosce». Nonostante l'imprecisione testuale, la dottrina sembra uniforme nel ritenere che compito dell'autorità giudicante sia quello di accertare la conoscenza della lingua da parte dello straniero alloglotto sia sul versante passivo (capacità di comprensione) sia su quello attivo (capacità di esprimersi)<sup>36</sup>.

unitario, ossia evitare vuoti di tutela per l'imputato alloglotto, di tal guisa che la garanzia di uno solo dei due micro-diritti in un dato ordinamento creerebbe un vuoto di tutela per l'altro non contemplato.

32. Corte cost., sent. n. 254/2007.

33. M. Coppolella, *La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano*, in *Revista de Llengua I Dret, Journal of language and law*, 2016, LXV, p. 97; E. Longo, *op.cit.*, p. 34; A. Caputo, *op. cit.*, p. 90.

34. Art. 2, par. 4, della direttiva 2010/64/UE.

35. Corte EDU, *Cuscani v. Inghilterra*, sentenza del 24 settembre 2002.

36. De Risio A., Di Toto F., *La Tutela dello Straniero nel Processo Penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali*, in *Giur. mer.*, 2008, VIII, p. 2010; S. Sau, *L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità*,

Per quel che concerne la presenza di meccanismi o procedure che possano assistere l'autorità giudiziaria nella valutazione della necessità di fornire assistenza linguistica all'imputato alloglotto, nulla è stato previsto a livello nazionale. Tale *vacuum*, alla luce di una giurisprudenza poco ragguardevole nel garantire il diritto all'assistenza linguistica, potrebbe, nella prassi, limitare la nomina dell'interprete esclusivamente ai casi in cui lo straniero alloglotto non abbia padronanza della lingua del processo *in toto*, mentre la eviterebbe – con un benvenuto risparmio di tempo e costi per l'autorità giudiziaria – nei casi in cui lo straniero sia in grado di “masticare” grossolanamente la lingua italiana.

Nel silenzio del legislatore, la dottrina ha suggerito di accogliere l'insegnamento dei giudici di Strasburgo e di adottare un duplice criterio di valutazione per stabilire il livello di “conoscenza sufficiente” della lingua del processo, in mancanza del quale sarà necessario provvedere alla nomina di un interprete per l'accusato alloglotto<sup>37</sup>. Segnatamente, in prima battuta il giudice dovrà valutare il carattere del reato e la natura delle comunicazioni per verificare se la complessità di questi è tale da richiedere una conoscenza approfondita della lingua del processo; in un secondo momento, il giudice, per accertare la conoscenza della lingua in concreto, dovrà considerare il periodo di permanenza nel Paese e le esperienze lavorative e di vita dello straniero alloglotto<sup>38</sup>.

La giurisprudenza, tuttavia, non sembra disposta a recepire le nuove istanze sulla necessità di un vaglio giudiziario *case-by-case*: in particolare, da un lato, la giurisprudenza di legittimità, in spregio al novellato art. 143 c.p.p., continua a escludere l'onore dell'autorità giudiziaria di compiere personalmente l'accertamento linguistico<sup>39</sup>; dall'altro lato, con un ragionamento in termini di “automatismo”, la giurisprudenza ritiene che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale sia di per sé un criterio sufficiente ad escludere la nomina dell'interprete, sottraendosi al compito di procedere ad un accertamento concreto e individuale<sup>40</sup>.

Tale presa di posizione non è condivisibile. L'accertamento della conoscenza della lingua del processo è un momento di vaglio oltremodo critico e fondamentale, giacché da esso scaturisce la nomina o meno dell'interprete, e una valutazione incauta o approssimativa da parte dell'autorità giudiziaria sarebbe suscettibile di inficiare la

in *Diritto penale e processo*, XII, 2007, p. 1659; D. Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Protagonisti e comprimari nel processo penale*, a cura di M. Chiavario, Torino, 1995, p. 379; M. Coppolella, *op. cit.*, pp. 101-102.

37. Estensivamente sul *complexity test*, M. Gialuz, *op. cit.*, pp. 49-53 e pp. 383-397.

38. Corte EDU, *Hermi c. Italia*, sentenza del 18 ottobre 2006; Corte EDU, *Saman c. Turchia*, sentenza del 5 aprile 2011; Corte EDU, *Protopapa c. Turchia*, sentenza del 24 febbraio 2009; Corte EDU, *Katrisch c. Francia*, sentenza del 4 novembre 2001; Corte EDU, *Güngör c. Germania*, sentenza del 17 maggio 2001.

39. Cass., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 7913, in CED Cass., n. 2695050.

40. Cass., sez. II, 30 giugno 2016, n. 37010, in *DeJure*.

consapevole partecipazione al processo da parte dell'accusato alloglotto, in violazione degli articoli 111 e 24 della Costituzione.

La direttiva 2010/64/UE, nel disciplinare il diritto all'assistenza linguistica, pone in rilievo due caratteristiche essenziali di questo, rispettivamente, la qualità e la gratuità del servizio. A tal riguardo, è da notare che se la gratuità dell'assistenza linguistica aveva già avuto il suo riconoscimento espresso nelle fonti sovranazionali – basti pensare all'art. 6, par. 3, lett. *e* della CEDU<sup>41</sup> – il riferimento alla qualità del servizio ha carattere del tutto innovativo. Per di più, i numerosi riferimenti alla qualità da parte del legislatore euro unitario fanno pensare che essa assurga a connotato essenziale dell'assistenza linguistica, di tal guisa che non possa ritenersi adeguato fornire allo straniero alloglotto una qualsivoglia assistenza linguistica, ma è necessario che essa sia qualitativamente sufficiente a tutelare l'equità del procedimento<sup>42</sup>.

Per vero, gli stessi giudici di Strasburgo, sebbene non abbiano fatto esplicito riferimento al requisito della qualità, hanno precisato che l'assistenza linguistica fornita all'accusato alloglotto sia «concreta» e «effettiva», e dunque che essa sia qualitativamente sufficiente da eliminare o perlomeno mitigare «*the disadvantages that an accused person who does not understand or speak the language used in court suffers as compared with an accused who is familiar with that language*»<sup>43</sup>.

Prendendo le mosse dal dettato normativo dell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, il legislatore euro unitario ha previsto la traduzione scritta dei documenti indispensabili per tutelare l'equità del procedimento e per garantire l'esercizio dei diritti difensivi all'imputato alloglotto (par.1); tale disposizione generale è seguita da un'elencazione tassativa degli atti per cui è prevista la traduzione obbligatoria, ossia le decisioni che

---

41. L'art 6, par. 3, della CEDU, contiene un'elencazione precisa dei diritti in capo all'accusato, e in particolare il diritto a «(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

42. C. Falbo, *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013, p. 17; E. Hertog, *Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings: Transposition Strategies with regard to Interpretation and Translation*, in *MonTi: Monografias de Traducción e Interpretación*, a cura di M.J. Blasco Mayor e M. Del Pozo Trivino, San Vicent del Raspeig, Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2015, VII, p. 89.

43. Corte EDU, *Luedicke, Belkacem e Koc c. Germania*, sentenza del 28 novembre 1978. Tale idea è stata ribadita dalla Corte nella sentenza del 22 febbraio 2002, *Ucak c. UK*, dove la Corte ha argomentato che la mancata traduzione dell'atto di accusa in una lingua comprensibile all'imputato è capace di porre lo stesso in una posizione "sfavorevole" dato il ruolo cruciale rivestito dall'atto nella dialettica processuale.

privano della libertà personale, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze (par. 2). Il sistema normativo è poi completato dal par. 3 che contempla la possibilità per le autorità nazionali di individuare ulteriori documenti che, con riferimento al singolo caso, siano da ritenersi fondamentali e di cui disporre la traduzione scritta: questi sono gli atti a traduzione facoltativa, la cui individuazione è lasciata all'autorità nazionale, prevedendo che comunque l'imputato o il difensore possano presentare richiesta motivata a tal fine.

### 3.2. *L'attuazione della direttiva 2010/64/UE nell'ordinamento nazionale*

Il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva 2010/64/UE, ha colto diverse indicazioni del legislatore euro unitario, sebbene abbia poi ommesso di considerare l'aspetto più innovativo e fondamentale della direttiva, ossia la qualità dell'assistenza linguistica: tale mancanza è da ravvisarsi sia sotto il profilo della professionalizzazione degli interpreti e dei traduttori, sia sotto il profilo dei rimedi volti a contestare la scarsa qualità dell'interpretazione o traduzione offerta all'imputato alloglotto. Entrambi i profili assumono notevole importanza nel quadro normativo delineato dalla direttiva 2010/64/UE poiché un'assistenza linguistica non sufficiente e adeguata rischia di minare l'effettività del diritto; in altre parole, ci troveremmo dinanzi ad un diritto garantito solo sul piano formale e non su quello sostanziale<sup>44</sup>.

Come anticipato *supra*, l'attuazione della direttiva europea nell'ordinamento nazionale è avvenuta attraverso due diversi interventi legislativi, ossia dapprima con il d.lgs. n. 32/2014 e in seguito con il d.lgs. n. 129/2016 che ha integrato e corretto la disciplina in materia di assistenza linguistica. Il novellato dispositivo dell'art. 143 c.p.p., pur richiamando in modo esplicito l'interpretazione e la traduzione, ed anche le due distinte figure dell'interprete e del traduttore, non ha ripreso la scelta del legislatore euro unitario di disciplinare separatamente i due micro-diritti<sup>45</sup>.

Per quel che concerne la traduzione degli atti per l'imputato alloglotto rilevano il secondo ed il terzo comma del novellato art. 143 c.p.p. che recitano «L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà di difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la

---

44. Cfr. G. Foschini, *La giustizia sotto l'albero e i diritti dell'imputato*, in *Riv. it. proc. pen.*, 1963, p. 300. Sul punto, l'autore fa riferimento alla circostanza che l'imputato alloglotto, incapace di comprendere la dialettica processuale, parteciperebbe al procedimento a suo carico soltanto in modo meramente formale, quale spettatore passivo della vicenda processuale che lo riguarda.

45. Si esprime critico sul punto: M. Gialuz, *op. cit.*, p. 291.

citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza».

Come si evince dalla lettera della norma, il legislatore nazionale, nel disciplinare la traduzione degli atti per l'imputato alloglotto, ha emulato il sistema binario suggerito dal legislatore euro unitario: infatti, il secondo comma dell'art. 143 c.p.p. individua in modo tassativo gli atti che devono obbligatoriamente essere tradotti, mentre il terzo comma dello stesso prevede la possibilità di tradurre altri atti a seconda delle concrete esigenze del singolo processo, dunque i cosiddetti atti a traduzione facoltativa.

Tale sistema binario è stato adottato dalla maggior parte degli Stati membri: in particolare, ventidue Stati membri hanno trasposto la direttiva 2010/64/UE con un'elencazione tassativa degli atti a traduzione obbligatoria – tuttavia solo quattro Stati membri (Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo e Slovenia) hanno ampliato il raggio di applicazione del diritto alla traduzione enumerando ulteriori documenti, oltre a quelli espressamente previsti dal legislatore euro unitario, tra quelli fondamentali – e la maggioranza di questi ha anche previsto, in linea con l'art. 3, par. 3 della direttiva europea, la possibilità per l'autorità nazionale di individuare ulteriori documenti tra quelli fondamentali<sup>46</sup>.

Per quel che concerne gli atti a traduzione obbligatoria individuati dal legislatore nazionale, essi rispecchiano nel contenuto quelle macro-categorie previste dalla direttiva europea, ossia le decisioni che privano della libertà personale, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze, e possono essere enumerati in quattro diverse categorie.

La prima categoria comprende gli atti a contenuto informativo, quali l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tali atti hanno lo scopo di portare a conoscenza l'accusato degli addebiti mossi a suo carico e delle sue prerogative difensive, sicché la traduzione di questi atti è essenziale per tutelare l'equità del processo nei confronti dello straniero alloglotto.

La seconda categoria comprende i provvedimenti cautelari, seppur limitatamente a quelli che dispongono misure cautelari personali; è bene evidenziare a riguardo come, nonostante la lettera della norma non lasci alcun *room for manoeuvre*, la giurisprudenza continua a disapplicarla, in particolare sostenendo che non sussista l'obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo qualora questo sia adottato all'esito dell'udienza di

---

46. Rapporto FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, *Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information*, Lussemburgo, 2016, p. 36.

convalida<sup>47</sup>. Tale presa di posizione non è condivisibile ed è da censurarsi su un duplice piano poiché, da un lato, la norma non prevede che l'obbligo di traduzione dei provvedimenti cautelari sia contingente all'ambito in cui essi sono adottati, dall'altro perché limita fortemente il diritto di difesa dello straniero alloglotto che non potrà leggere i motivi addotti alla base del provvedimento che limita la sua libertà personale<sup>48</sup>.

La terza categoria comprende gli atti contenenti i capi d'imputazione, quali la citazione a giudizio e il decreto che dispone l'udienza preliminare: tali atti contengono informazioni rilevanti sull'imputazione definitiva e dunque la loro comprensione da parte dell'imputato alloglotto è funzionalmente necessaria a far sì che questi sia reso edotto delle accuse mossegli contro. A tal riguardo, attenta dottrina ha evidenziato come l'opportuna genericità dell'espressione «decreto che dispone l'udienza preliminare» ben si coniughi con la necessità di aggiungere a tale novero di atti anche i decreti di cui agli artt. 429, 552, 456, 450 e 601 c.p.p., ossia il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, il decreto di giudizio immediato, il decreto di citazione a giudizio direttissimo e il decreto di citazione per il giudizio di appello<sup>49</sup>.

Infine, la quarta categoria comprende le sentenze, senza alcuna precisazione sulla tipologia di sentenza cui sarebbe obbligatorio disporre la traduzione: orbene, con riferimento a tale inciso, parte della dottrina ha ritenuto che debbano essere tradotte esclusivamente le sentenze di condanna e non quelle di proscioglimento poiché la traduzione delle sentenze sarebbe, in realtà, finalizzata all'esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'imputato alloglotto<sup>50</sup>. Sembrerebbe più in linea con il dettato della norma e con lo spirito della direttiva, tuttavia, accogliere quella dottrina che sostiene la necessità di tradurre qualsiasi sentenza, anche quelle di proscioglimento: come l'imputato deve essere messo nelle condizioni di difendersi dalle accuse mossegli contro nel processo di primo grado, esso deve anche essere reso edotto delle motivazioni alla base

---

47. Cass., sez. II, 5 aprile 2017, n. 27988, in *DeJure*; Cass., sez. I, 6 dicembre 2016, n. 8792, in CED Cass., n. 269230; Cass., sez. I, 8 ottobre 2014, n. 48299, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1502.

48. M. Gialuz, *op. cit.*, p. 433. Tale presa di posizione è stata smentita poi dalla stessa Cassazione che ha evidenziato come il provvedimento di convalida della misura precautelare e il provvedimento che dispone la misura cautelare siano due provvedimenti autonomi e distinti, di tal guisa che la presenza dell'interprete all'udienza di convalida non garantisce che l'imputato sia a conoscenza delle esigenze cautelari addotte alla base dell'adozione del secondo provvedimento. Cass, sez. I, 16 dicembre 2010, Alliu, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 1420-1422, con nota di M. Sculco, *La Corte di cassazione ribadisce il diritto dello straniero alla traduzione del provvedimento cautelare applicativo di una misura coercitiva*.

49. Di tale avviso: M. Gialuz, *op. cit.*, p. 437; A. Cocomello e A. Corbo, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Arch. pen.*, 2014, II, p.11; D. Curtotti Nappi, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Processo penale e giustizia*, 2014, V, p. 128.

50. R. Bricchetti e L. Pistorelli, *op.cit.*, p. 66; G.P. Voena, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, 7<sup>a</sup> ed. a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova, Cedam, 2014, p. 249.

della sentenza che lo dichiara non colpevole, altresì in virtù di un'eventuale impugnazione della sentenza dalla parte pubblica<sup>51</sup>.

Per quel che concerne gli atti a traduzione facoltativa, il legislatore nazionale ha previsto, in linea con la direttiva europea, una clausola generale: spetterà dunque al giudice stabilire di quali ulteriori atti è necessario disporre la traduzione per garantire all'imputato alloglotto la piena partecipazione al processo e l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Ad ogni modo, secondo la lettera dell'art. 143 c.p.p., la decisione del giudice può essere sollecitata da richiesta di parte e, in caso di diniego, può essere impugnata dal richiedente congiuntamente alla sentenza.

Va da sé che l'aver attribuito al giudice, in via esclusiva, la possibilità di individuare ulteriori atti essenziali all'esercizio del diritto di difesa lasci ampi margini di discrezionalità in capo all'organo giudicante nell'esercizio di tale prerogativa: seppur sia prevista la possibilità da parte dell'interessato di sollecitare e richiedere la traduzione di alcuni atti, la norma in questione potrebbe rimanere largamente disapplicata nella prassi, soprattutto da parte di quella magistratura più restia e meno sensibile verso il diritto alla traduzione degli atti.

#### **4. La surrogabilità della traduzione con l'interpretazione**

Il legislatore euro unitario, consapevole dei costi e degli oneri derivanti dalla traduzione scritta di atti, a volte anche lunghi ed elaborati, ha previsto, ai paragrafi 4 e 7 dell'art. 3 della direttiva, due modalità traduttive più economiche rispetto alla regola della traduzione scritta. In particolare, al par. 4 si stabilisce che «Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico»; mentre al par. 7 si prevede che «In deroga alle norme generali [...], è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento».

I paragrafi menzionati introducono, dunque, due importanti correttivi all'obbligo di traduzione scritta: da un lato è introdotta la possibilità di omettere alcuni passaggi di documenti fondamentali e di fornire all'imputato alloglotto una traduzione parziale di questi; mentre, dall'altro lato, è prevista la possibilità di sostituire la traduzione scritta con quella orale o con un riassunto orale del documento.

Per quel che concerne la traduzione parziale, attenta dottrina ha sostenuto come il legislatore euro unitario non abbia configurato tale modalità traduttiva quale eccezione

---

51. In questo senso: M. Gialuz, *op. cit.*, p. 439.

alla regola della traduzione scritta, ma piuttosto quale modalità alternativa: segnatamente, tale previsione consente di omettere dalla traduzione dell'atto quelle parti che non risultino necessarie all'imputato alloglotto per esercitare i diritti difensivi, ad esempio, quei passaggi che si riferiscono ad altri imputati<sup>52</sup>.

Per quel che concerne la traduzione orale o il riassunto orale del documento, nonostante il mancato richiamo alla natura eccezionale di questa, il legislatore euro unitario ha individuato quale condizione essenziale per l'utilizzo di tale modalità traduttiva la circostanza che essa non pregiudichi l'equità del procedimento: non sfuggirà al lettore come la formulazione estremamente generica e vaga della norma possa comportare, nella prassi, una significativa compressione del diritto alla traduzione, in particolare allorché i legislatori nazionali non specificano i criteri secondo i quali tale surrogata è da ritenersi ammissibile e allorché la norma in questione sia interpretata estensivamente da parte della giurisprudenza<sup>53</sup>.

In tal senso, è opportuno menzionare come il panorama europeo sulla surrogabilità della traduzione con l'interpretazione mostri già i primi segni di alcune prassi da censurare: nonostante la maggior parte degli Stati membri consenta il ricorso alla traduzione orale in luogo di quella scritta soltanto in circostanze "eccezionali" e alla presenza di alcune garanzie – ad esempio, come avviene in Austria e Germania, con la presenza di assistenza legale per l'imputato alloglotto – la prassi ha dimostrato come le autorità nazionali interpretino in modo estensivo l'eccezionalità di tali circostanze e come l'utilizzo della traduzione orale o di un riassunto orale al posto di quella scritta, per ragioni di tempo e coperture finanziarie, sia una pratica alquanto diffusa<sup>54</sup>.

Il legislatore, nel trasporre i meccanismi correttivi previsti dalla direttiva 2010/64/UE nella disciplina nazionale, è stato assai superficiale e incoerente: per la precisione, il legislatore, in prima battuta, con l'adozione del d.lgs. n. 32/2014, ha previsto espressamente al comma 3 dell'art. 143 c.p.p. la traduzione parziale, ma solo con riferimento agli atti a traduzione facoltativa, scelta tanto singolare quanto insondabile. Più avanti e solo in un secondo momento, con il d.lgs. n. 129/2016, il legislatore ha rammentato di disciplinare anche la traduzione orale o il riassunto orale quale tecnica traduttiva aggiungendo alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la

---

52. M. Gialuz, *op.cit.*, p. 241; S. Cras e L. De Matteis, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings*, in *EURCRIM*, 2010, IV, p.160.

53. Cfr. V.J. Brannan, *Identifying written translation in criminal proceedings as a separate right: scope and supervision under European law*, in *The Journal of Specialised Translations*, 2017, XXVII, p.51, il quale, al riguardo, evidenzia come alle autorità nazionali sia lasciato ampio margine di discrezionalità nello stabilire se e quando tale modalità traduttiva pregiudichi l'equità del procedimento.

54. Rapporto FRA, *op. cit.*, p. 38-40.

previsione di cui all'art. 51-*bis*, co. 2, che recita «quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale» ed ancora al comma 4 dello stesso articolo ha specificato che in tal caso «della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica».

Orbene, per quel che concerne la traduzione parziale, la dottrina ha notato come, malgrado il legislatore nazionale abbia previsto in termini espliciti tale modalità traduttiva esclusivamente per gli atti a traduzione facoltativa, essa vada estesa anche agli atti a traduzione obbligatoria, sulla base dell'assunto che la traduzione parziale non è un'eccezione alla regola generale, ma una vera e propria modalità traduttiva alternativa. Difatti, considerate le istanze alla base dell'introduzione di tale correttivo da parte del legislatore euro unitario, ossia accelerare le tempistiche di traduzione e diminuire i costi della stessa, sarebbe irragionevole escluderla per gli atti che devono obbligatoriamente essere tradotti e prevederla, per converso, per gli atti la cui traduzione è solo eventuale<sup>55</sup>.

Per quel che concerne il correttivo della traduzione orale o riassunto orale al posto della traduzione scritta, il discorso si fa più complesso: tale modalità traduttiva è stata subordinata dal legislatore nazionale a condizioni più stringenti di quelle individuate dal legislatore euro unitario, ed in particolare al requisito dell'urgenza e a quello della impossibilità di avere prontamente una traduzione scritta, entrambi criteri dai quali si evince che tale tecnica traduttiva abbia carattere eccezionale e residuale rispetto alla regola generale. Per di più, il legislatore nazionale ha indicato due ulteriori criteri ai quali subordinare l'utilizzo della traduzione orale o riassunto orale, ossia l'assenza di pregiudizio per l'equità del procedimento – l'unico criterio individuato, per contro, dal legislatore euro unitario – e la necessità che la traduzione orale non solo sia verbalizzata, ma anche riprodotta fonograficamente.

Tale ultima garanzia procedurale assume importanza fondamentale, soprattutto se letta alla luce dei principi della direttiva 2010/64/UE, la quale più volte richiama il già menzionato requisito della qualità dell'assistenza linguistica offerta all'imputato alloglotto. Difatti, la riproduzione fonografica non solo è in grado di garantire un controllo *ex post* sulla circostanza che la traduzione orale in surroga a quella scritta sia effettivamente fornita, ma consente anche di valutare il livello della stessa, ossia di verificare se la traduzione orale sia di qualità sufficiente da non pregiudicare in concreto l'equità del

---

55. M. Gialuz, *op. cit.*, p. 448.

procedimento, e in particolare l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato alloglotto.

## 5. La rinunciabilità del diritto alla traduzione

Il legislatore euro unitario ha previsto la possibilità che l'imputato alloglotto manifesti espressamente la volontà che non si dia corso alla traduzione scritta di un atto: tale rinuncia è da ritenersi valida a patto che l'imputato alloglotto sia stato messo a conoscenza delle conseguenze della sua rinuncia, anche previa consulenza legale, e che suddetta rinuncia sia inequivocabile e volontaria, escludendosi pressioni da parte di terzi in tal senso.

Il legislatore nazionale aveva dapprima ommesso di disciplinare tale possibilità, ma ha rimediato alla svista con il d.lgs. n. 129/2016 che ha inserito al comma 3 dell'art. 51-*bis* disp. att. c.p.p. il seguente inciso «l'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva».

La rinuncia alla traduzione degli atti rientra, poi, tra quelle ipotesi contemplate dal 4 comma della stessa norma, la quale stabilisce che anche in caso di rinuncia è effettuata riproduzione fonografica della traduzione orale: quindi, qualora l'imputato alloglotto manifesti espressamente la volontà di non ottenere la traduzione scritta dell'atto, quest'ultima dovrà obbligatoriamente essere sostituita dalla traduzione orale, anche in forma riassuntiva, e dovrà essere registrata.

Tale norma è da salutare con favore perché, da un lato, chiarisce come nell'ordinamento italiano sia possibile rinunciare alla traduzione, ma mai all'interpretazione poiché «la rinuncia viene giustamente configurata non come abdicazione, ma come richiesta espressa di sostituzione della traduzione scritta con un'interpretazione a vista»<sup>56</sup>. Dall'altro lato, la norma specifica come la traduzione orale sia soggetta alla verbalizzazione della richiesta espressa dell'imputato alloglotto di rinunciare alla traduzione scritta degli atti – e dunque non lascia alcuno spazio alla rinuncia implicita o a richieste suggestive in tal senso – ma anche alla riproduzione fonografica, di tal guisa che l'avvenuta traduzione orale, nonché la sua qualità e correttezza, siano documentate e suscettibili di controllo.

---

56. *Ivi*, p. 452.

La dottrina, tuttavia, ha evidenziato come la mancata previsione di garanzie alla rinuncia della traduzione implichi la circostanza che l'autorità giudiziaria non abbia alcun onere di verificare il *quomodo*, ossia come l'imputato alloglotto abbia rinunciato alla traduzione. Tale *vacuum* potrebbe aprire la strada a possibili abusi, quali incoscienti rinunce da parte d'imputati malinformati, suggerimenti incoraggianti in tal senso da parte di difensori e frettolose verbalizzazioni da parte dei giudici, di tal guisa che la rinuncia alla traduzione possa sì ritenersi espressa, ma non di certo consapevole<sup>57</sup>.

Va da sé che il concretarsi di tali garanzie è lasciato alla prassi: la piena e concreta attuazione del diritto in questione resterà lettera morta se il giudice non si sobbarchi il compito di vagliare non solo che la rinuncia dell'imputato alloglotto, oltre a non essere il frutto d'interessi o pressioni esterne, sia essa stessa consapevole – e dunque che l'imputato abbia chiaramente compreso le potenziali conseguenze derivanti da tale rinuncia – ma anche che sia disposta la riproduzione fonografica della traduzione orale in surroga a quella scritta, così da permettere un vaglio sulla qualità dell'assistenza linguistica fornita all'imputato alloglotto.

Tale vaglio non solo è fondamentale per appurare se la traduzione orale dell'atto scritto sia stata di qualità sufficiente sì da far comprendere all'imputato alloglotto il contenuto dell'atto cui ha rinunciato la traduzione, ma anche per tutelare l'inviolabile diritto di difesa dell'imputato: una tutela approssimativa di tale diritto non trova, o meglio non dovrebbe trovare, spazio nel nostro ordinamento.

## **6. Le garanzie a tutela del diritto alla traduzione**

### *6.1. L'esiguità delle garanzie processuali e istituzionali a livello europeo*

Una delle questioni più spinose con riferimento al diritto alla traduzione degli atti per l'imputato alloglotto – ma, per vero, anche con riferimento al diritto all'interpretazione – è da ricollegarsi alla disciplina delle garanzie di natura processuale e istituzionale predisposte dal legislatore euro unitario a tutela del diritto in questione. A tal riguardo, vi è da notare come la lacunosa disciplina nazionale rispecchia le forse non troppe precise indicazioni del legislatore euro unitario, il quale, con quella che è stata definita una certa

---

57. C. Amalfitano, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 102.

«indeterminatezza prescrittiva»<sup>58</sup>, si è limitato a indicare dei principi generali, lasciando ampio margine di discrezionalità agli Stati membri<sup>59</sup>.

Nell'individuazione delle garanzie di natura processuale a tutela del macro-diritto all'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto rileva il considerando n. 24 della direttiva 2010/64/UE, il quale prevede che «gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un controllo sull'adeguatezza dell'interpretazione e della traduzione fornite, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso», stabilendo così un meccanismo di controllo preventivo in capo all'autorità.

La garanzia di natura processuale individuata dal legislatore euro unitario non può tuttavia essere esente da critiche, soprattutto con riferimento al profilo della contestazione della qualità dell'assistenza linguistica fornita. In verità, sembra difficile immaginare come tale meccanismo di controllo preventivo – il quale, secondo quanto indicato nella direttiva, dovrebbe portare alla sostituzione da parte dell'autorità dell'interprete nominato in caso d'insufficiente qualità dell'assistenza linguistica – possa concretamente essere esercitato da parte dell'autorità che ha convocato l'interprete.

In particolare, a parere di chi scrive, sembra alquanto improbabile che il giudice, seppure informato della possibile presenza di un'impasse nella comunicazione con l'imputato alloglotto, possieda gli strumenti linguistici tali da poter contestare la qualità di quanto riferito all'imputato alloglotto da parte dell'interprete arabo o di quanto tradotto dal traduttore russo, salvo che il difetto di comunicazione non sia clamoroso<sup>60</sup>.

Eppure tale obbligo sembra essere stato individuato anche dai giudici di Strasburgo: in particolare, la Corte ha stabilito che, al fine di garantire un concreto ed effettivo esercizio del diritto all'assistenza linguistica, «*the obligation of the competent authorities is not limited to the appointment of an interpreter but, if they are put on notice in the particular circumstances, may also extend to a degree of subsequent control over the adequacy of the interpretation provided*»<sup>61</sup>.

---

58. R. Del Coco, *Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 9.

59. D. Perugia, *Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, VII, pp. 113-131.

60. L'applicazione concreta di questa garanzia processuale desta perplessità. Oltre ad escludere che l'organo giudicante possieda, in concreto, le competenze linguistiche necessarie sì da poter contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione, sembra difficile immaginare che tali competenze siano pertinenti ad altri attori penali – i quali, in astratto, potrebbero informare l'autorità giudiziaria su un particolare caso – come l'autorità di polizia o l'avvocato difensore. In particolare, tale garanzia processuale sembrerebbe trovare spazio soltanto in quei casi in cui l'interpretazione o la traduzione siano di qualità così insufficiente da non poter permettere *in toto* la comprensione di quanto riferito dall'imputato alloglotto.

61. Corte EDU, *Kamasinski c. Austria*, sentenza del 19 dicembre 1989. Dello stesso tenore: Corte EDU, *Hermi c. Italia*, sentenza del 18 ottobre 2006; Corte EDU, *Protopapa c. Turchia*, sentenza del 24 febbraio 2009.

Escludendo la suddetta esigua garanzia processuale, il legislatore euro unitario non ha sollecitato gli Stati membri a individuare ulteriori meccanismi di controllo che possano assurgere a garanzie di tutela per l'effettivo godimento del diritto all'assistenza linguistica: infatti, non è contemplato nella direttiva l'obbligo di registrazione dei colloqui tra interprete e imputato alloglotto – circostanza che permetterebbe un effettivo controllo *ex post* sulla qualità dell'interpretazione in caso essa sia contestata – e neppure la presenza di una figura, quale l'esperto linguistico di fiducia, che possa in un certo qual modo integrare e correggere eventuali falle nell'assistenza linguistica offerta dallo stato all'imputato alloglotto.

A ben vedere però, mentre la mancata previsione della registrazione dei colloqui rappresenta una profonda lacuna nel sistema delle garanzie – per verità, da imputarsi alla contestazione, mossa da alcuni Stati membri durante i lavori preparatori sulla proposta di decisione quadro del 2004, dell'eccessivo impegno di risorse<sup>62</sup> – la mancata previsione di una figura quale l'esperto linguistico di fiducia, nel sistema delineato dalla direttiva 2010/64/UE, sarebbe giustificabile in virtù dell'enfasi posta dal legislatore euro unitario sulla qualità dell'assistenza linguistica.

In particolare, si fa riferimento al paragrafo 2 dell'art. 5 della direttiva che stabilisce «al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano ad istituire un registro o dei registri di traduttori ed interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti» e ancora, al paragrafo 3, «gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva».

Dalla disposizione emerge come il legislatore euro unitario abbia previsto una garanzia di natura istituzionale, ossia abbia contemplato in termini espliciti la professionalizzazione, la formazione e l'accreditamento degli esperti linguistici. Per la precisione, il servizio di assistenza linguistica fornito dagli Stati membri all'imputato alloglotto deve essere affidato a un professionista qualificato, indipendente, sul quale incombe un vincolo di confidenzialità su quanto appreso durante il processo; la stessa previsione di istituire un registro o più registri a livello nazionale comporta necessariamente che vi sia un sistema di accreditamento per l'iscrizione a questi registri, sì da lasciar presumere che gli esperti in assistenza linguistica ivi inseriti siano effettivamente tali.

---

62. M. Gialuz, *op.cit.*, pp. 176-177.

Da ciò consegue che la professionalizzazione d'interpreti e traduttori giuridici dovrebbe intrinsecamente garantire un certo standard qualitativo di assistenza linguistica per l'imputato alloglotto, di tal guisa che non avrebbe avuto significato in un siffatto sistema di garanzie, come quello delineato dal legislatore euro unitario, contemplare la figura dell'esperto linguistico di parte per colmare le carenze di quello nominato dall'autorità nazionale: al più, nei casi più estremi, si potrà chiedere la sostituzione dell'esperto con un secondo presente nel registro.

Vi è da notare che sotto il profilo della professionalizzazione dell'interprete e del traduttore, seppur non tutti gli Stati membri abbiano provveduto in tal senso, la maggioranza – ben diciassette Stati membri – ha adottato un registro a livello nazionale<sup>63</sup>. Il panorama è alquanto variegato, tuttavia, con riferimento ai requisiti per richiedere iscrizione a questi registri: nonostante la maggior parte degli Stati membri richieda degli esami specialistici, molti altri si accontentano di criteri non sempre così stringenti, quali esperienze lavorative precedenti nel settore o una mera competenza linguistica<sup>64</sup>. Non può passare inosservato come alcuni dei criteri utilizzati dagli Stati membri per l'iscrizione ai registri nazionali siano insufficienti ad assicurare un certo standard qualitativo di assistenza linguistica, e l'Italia non è esente da tali critiche. Al contrario, la situazione nazionale è ben lontana dagli standard cui aspirava il legislatore euro unitario nel disciplinare la materia.

## 6.2. *Il servizio di traduzione e interpretariato nazionale tra carenze professionali e lacune normative*

«I traduttori sono pagati male e traducono peggio»<sup>65</sup>. Le parole di Antonio Gramsci, scritte quasi un secolo fa, non sono mai state così attuali se si esamina la realtà odierna delle aule giudiziarie. La mancata professionalizzazione, formazione e accreditamento degli interpreti e dei traduttori giuridici comportano un severo e indifendibile *vulnus* al concreto godimento del diritto all'assistenza linguistica da parte dell'imputato alloglotto. In particolare, quando la direttiva 2010/64/UE è entrata in vigore, presso le Procure e i Tribunali italiani esistevano dei registri ufficiosi dai quali venivano selezionati gli interpreti e i traduttori da nominare: tuttavia, più che esperti linguistici, essi erano meri

---

63. Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia. In più della metà degli Stati menzionati, tuttavia, le autorità giudiziarie e quelle di polizia possono decidere di convocare interpreti che non figurano tra quelli iscritti nei registri ufficiali. Cfr. Rapporto FRA, *op. cit.*, pp. 44-49.

64. Per un quadro comparatistico più approfondito: *Ivi*, p. 48.

65. Antonio Gramsci, Lettera a Tatiana Schucht, 26 agosto 1929.

conoscitori della lingua richiesta, senza alcun tipo di formazione professionalizzante e qualificante in materia e retribuiti miseramente<sup>66</sup>.

Oggi la situazione, a dire il vero, non sembra granché cambiata nonostante l'intervento del legislatore in materia: si fa riferimento al co. 2 all'art. 67 disp. att. c.p.p., inserito con il d.lgs. n. 32/2014, che ha previsto l'inserimento di esperti in interpretariato e traduzione nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Tale intervento ha reso l'interprete non più un mero ausiliare dell'autorità giudiziaria, ma una figura professionale autonoma, il cui compito primario è quello di assistere lo straniero alloggiato sì da fargli comprendere quello che accade nel processo cui prende parte e permettergli di esercitare il diritto di difesa, e allo stesso tempo di essere un sostegno per l'autorità procedente nelle comunicazioni tra quest'ultima e lo straniero alloggiato<sup>67</sup>.

Seppure l'esperto linguistico sia da considerarsi una figura specialistica, un professionista fornito di speciale competenza in materia, tuttavia, ancora oggi, nulla è stato stabilito sia con riferimento ai criteri comprovanti tale competenza – i quali dovrebbero essere uniformi a livello nazionale sì da garantire la confluenza degli albi locali in un registro nazionale – sia con riferimento al tariffario di interpreti e traduttori, ancora troppo basso (circa 8 € ogni due ore) per rendere appetibile tale professione per un professionista davvero qualificato in materia<sup>68</sup>.

Per di più, la riforma del 2014 si è limitata a stabilire che nell'albo dei periti del Tribunale debba essere disposta una sezione per interpreti e traduttori giudiziari: se non fosse che nulla è stato stabilito per disciplinare l'accesso a tale albo – nella prassi, i requisiti d'iscrizione variano da Tribunale a Tribunale, ma al potenziale candidato non è richiesta né una formazione giuridica né sono specificati i titoli di studio da esibire – sicché non è difficile immaginare che gli interpreti e i traduttori elencati nei vecchi registri ufficiosi siano stati “trasferiti” negli albi dei periti<sup>69</sup>.

L'odierna presenza nelle aule di giustizia di meri conoscitori della lingua e non di veri e propri professionisti qualificati, fa sì che nel nostro ordinamento, per garantire un'assistenza linguistica qualitativamente sufficiente all'imputato alloggiato, in alcuni casi

---

66. In tema, C.J. Garwood, *Court interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right*, in *The Interpreters' Newsletter*, 2012, XVII, pp.173-189; F. Mometti, *Il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato straniero nel procedimento penale. Indagine conoscitiva presso il tribunale di Trieste*, in *Traduzione e interpretazione per le società e le istituzioni*, a cura di C. Falvo e M. Viezzi, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2014, pp. 41-57.

67. G. Repetto, *L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e «l'obbligo del condizionale»*, in *Giur. cost.*, 2007, IV, p. 2535; M. Coppolella, *op. cit.*, p. 99.

68. C.J. Garwood, *op. cit.*, p. 179.

69. In tal senso, è interessante la ricerca di Mometti presso il Tribunale di Trieste, dalla quale si evince che gli interpreti intervistati avevano un'esperienza di lavoro ventennale in Tribunale, eppure nessuno di questi era passato attraverso procedure di candidatura o selezione. Cfr. F. Mometti, *op. cit.*, p. 44.

si dovrà ricorrere alla figura dell'interprete di parte. Tale istituto, per vero, non è stato espressamente introdotto nell'ordinamento dal legislatore nazionale ma riconosciuto dalla Corte costituzionale quale figura sussidiaria, avente lo scopo di coprire quei vuoti di tutela, ancora oggi presenti nella disciplina dell'assistenza linguistica fornita dallo Stato, quali, a titolo esemplificativo, l'interpretazione di colloqui con il difensore ulteriori al primo o la traduzione di atti facoltativi non riconosciuti come essenziali<sup>70</sup>.

A ben vedere, la figura dell'esperto linguistico di fiducia, soprattutto in un sistema in cui la norma e la prassi non sembrano preoccuparsi di garantire un certo standard qualitativo di assistenza linguistica, potrebbe rilevarsi fondamentale non solo per colmare vuoti di tutela, ma anche per sopperire le eventuali carenze professionali dell'esperto linguistico nominato dallo Stato: infatti, l'esperto linguistico di fiducia, affiancandosi a quello d'ufficio, potrà vigilare sulla qualità e l'accuratezza dell'interpretazione o della traduzione fornita all'imputato alloglotto sì da evitare casi di *poor language assistance*, scongiurando, così, sia un eventuale *vulnus* al concreto godimento del diritto di difesa da parte dell'imputato alloglotto, sia le potenziali conseguenze di tale *vulnus* sul piano processuale<sup>71</sup>.

Nonostante l'indubbia funzione di garanzia che potrebbe essere esercitata dall'esperto linguistico di fiducia nell'ordinamento nazionale, merita precisare che l'utilizzo di questa figura, a oggi, trova una significativa *impasse* sotto il profilo dell'onerosità: in particolare, se l'assistenza linguistica fornita dallo Stato, seppur incompleta e qualitativamente opinabile, è gratuita per l'imputato alloglotto che non comprende la lingua del procedimento, un'eventuale assistenza linguistica di fiducia sarebbe a spese dell'imputato stesso<sup>72</sup>.

Sul tema occorre fare un breve *excursus* e richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 254 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 102 del d.p.r. n. 115/2002, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva, per lo straniero ammesso al patrocinio gratuito, la possibilità di nominare un interprete di fiducia. Con tale pronuncia, la Corte aveva aperto la possibilità di "coprire", per mezzo della figura dell'interprete di fiducia, i vuoti di tutela linguistica del sistema, considerato

---

70. Si fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 254, 6 luglio 2007. Per approfondimento sul tema: M. Gialuz, *Una sentenza "addittiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3308.

71. M. Gialuz, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 310; A.P. Casati, *op. cit.*, pp. 240-241.

72. P. Sechi, *op. cit.*, p. 2528.

che, come ricordato *supra*, l'interprete d'ufficio ha il compito, per lo più, di assistere lo straniero alloglotto nei suoi contatti con l'autorità giudiziaria durante il processo<sup>73</sup>.

Per vero, ben prima della pronuncia della Corte, la circostanza che i costi dell'interpretazione e della traduzione non potessero essere addebitati allo straniero alloglotto – anche quelli connessi al periodo preliminare all'istaurazione del giudizio – era già stata confermata in diverse pronunce della Corte di Strasburgo, la quale aveva sostenuto che «*every defendant has the right to the free assistance of an interpreter. That right applies not only to oral statements made at the trial hearing but also to documentary material and the pre-trial proceedings. This means that an accused who cannot understand or speak the language used in court has the right to free assistance of an interpreter in the proceedings instituted against him which it is necessary for him to understand or to have rendered into the court's language in order to have the benefit of a fair trial*»<sup>74</sup>.

L'indicazione rigorosa nel senso della gratuità dell'assistenza linguistica è prevista anche nella direttiva 2010/64/UE: difatti, il legislatore euro unitario, all'art. 4 ha stabilito che i costi d'interpretazione e traduzione sono sostenuti dagli Stati membri, indipendentemente dall'esito del procedimento. Il legislatore italiano ha attuato tale norma con il d.lgs. n. 32/2014, da un lato stabilendo all'art. 143 c.p.p. la gratuità dell'assistenza linguistica indipendentemente dall'esito del procedimento, e dall'altro modificando l'art. 5, lett. *d*, del d.p.r. n. 115/2002 di tal guisa che le spese di interpretazione e traduzione siano a carico dello Stato.

Tuttavia, la modifica dell'art. 5 del citato d.p.r. fa riferimento solo a «interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 codice di procedura penale» e dunque non vale nei confronti degli interpreti di fiducia cosicché, nonostante la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, in virtù del mancato intervento del legislatore si deve ritenere che le spese per l'interprete o il traduttore di fiducia siano da ritenersi ripetibili a carico dello straniero alloglotto<sup>75</sup>.

Non sfuggirà al lettore come tale circostanza possa creare un considerevole profilo di disparità per quel che riguarda l'effettivo godimento del diritto all'assistenza linguistica

---

73. Sul tema, cfr.: S. Sau, *La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell'imputato straniero*, in *Studium Iuris*, 2007, XII, p. 1420; P. Sechi, *op. cit.*, p. 2527; G. Repetto, *op. cit.*, p. 2535; D. Curtotti Nappi, *La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente*, in *Cass. pen.*, 2007, XII, p. 4442; M. Coppolella, *op. cit.*, pp. 103-104.

74. Corte EDU, *Hermi c. Italia*, sentenza del 18 ottobre 2006. Dello stesso tenore: Corte EDU, *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, sentenza del 28 novembre 1978; Corte EDU, *Isyar c. Bulgaria*, sentenza del 20 novembre 2008; Corte EDU, *Öztürk c. Germania*, sentenza del 21 febbraio 1984; Corte EDU, *Diallo c. Svezia*, sentenza del 5 gennaio 2010.

75. M. Gialuz, *L'assistenza linguistica*, cit., pp. 350-351.

giacché gli stranieri alloggiati più abbienti potrebbero nominare un esperto linguistico di fiducia che segua la loro vicenda processuale in ogni singola fase e con uno standard qualitativo verosimilmente superiore a quello offerto dall'esperto linguistico dello Stato, mentre, al contrario, gli imputati alloggiati meno abbienti dovrebbero "accontentarsi" dell'assistenza linguistica fornita dallo Stato, non solo in merito agli spazi comunicativi coperti, ma anche allo standard qualitativo di questa<sup>76</sup>.

Se dunque, l'assistenza linguistica di fiducia non sembra poter rappresentare, quantomeno non per tutti, un'efficace garanzia a tutela del diritto all'assistenza linguistica, allora ci si dovrà accontentare di un'altra garanzia, questa volta esplicitamente prevista dal legislatore nazionale – e, come sopra menzionato, non da quello euro unitario – ossia l'obbligo di registrazione.

In vero, ben ha fatto il legislatore nazionale a prevedere tale obbligo che consentirebbe un controllo *ex post* sulla qualità dell'assistenza linguistica, il quale non sarebbe possibile solo con la messa a verbale della presenza dell'interprete in aula<sup>77</sup>; tuttavia, il legislatore ha scelto di prevedere obbligatoriamente tale garanzia non per tutti i colloqui interpretati, quali, a titolo esemplificativo, quello che si tiene durante l'interrogatorio di garanzia o quello dell'esame dibattimentale, ma soltanto in due situazioni eccezionali, ossia quando l'interpretazione, per ragioni di urgenza, è fornita in surroga alla traduzione scritta di atti cui questa è prevista obbligatoriamente e quando l'imputato rinunci alla traduzione degli atti.

In particolare, ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51-*bis* disp. att. c.p.p. rubricato «Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti», il legislatore stabilisce che «Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. Nei casi di cui

---

76. *Ivi*, pp. 311-314.

77. Comparativamente, sul tema, cfr. S. Berk-Seligson, *The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 200; si veda anche B. Vidal Fernández, *The right to accurate interpretation and translation of a high standard: Articles 8 and 9 of the Proposal for a Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union*, in *Procedural safeguards in criminal proceedings throughout the European Union*, a cura di C. Arangüena Fanego, Valladolid, Lex Nova, 2007, p. 223.

ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica» ed è dunque esplicito nel prevedere tale obbligo solo qualora ricorrano i casi eccezionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51-*bis* disp. att. c.p.p.

Per di più, dalla lettera della norma si evince come tale garanzia valga solo con riferimento a quegli atti per cui è prevista la traduzione obbligatoria, individuati tassativamente nel co. 2 dell'art. 143 c.p.p., ossia gli atti a contenuto informativo e quelli contenenti i capi d'imputazione, i provvedimenti cautelari e le sentenze. In tal senso, non sono del tutto chiare le ragioni per cui il legislatore abbia deciso di circoscrivere l'obbligo di registrazione dei colloqui esclusivamente nei due casi eccezionali di cui sopra, soprattutto se si pensa alla *ratio* della garanzia in analisi.

Difatti, la registrazione ha lo scopo di garantire un controllo *ex post* non solo sull'*an* dell'interpretazione, ma anche sul *quid*, ossia sul contenuto della stessa, di tal guisa che l'imputato alloglotto sia messo nella posizione di poter eccepire, ad esempio, che un determinato atto gli è stato tradotto in modo così sommario da non consentirgli la piena comprensione dello stesso.

Orbene, tale possibilità non dovrebbe essere garantita solo in circoscritti casi eccezionali, ma in tutti quei casi in cui l'interpretazione è essenziale alla partecipazione piena e consapevole da parte dell'imputato alloglotto al procedimento, e dunque all'interrogatorio di garanzia, all'esame dibattimentale delle prove e così via, indipendentemente dal fatto che l'interpretazione sia fornita quale rinuncia alla traduzione o quale surroga alla stessa per ragioni di urgenza.

La scelta del legislatore, oltre a non essere condivisibile, sembra porsi in contrasto con la *ratio* della garanzia *de quo* e limitare fortemente i casi in cui tale controllo è possibile. Non resta che auspicare un'estensione della garanzia della registrazione dei colloqui da parte del legislatore, nonché un occhio vigile da parte della magistratura che dovrà effettivamente garantire non solo che la presenza dell'interprete sia messa a verbale, ma anche che i colloqui tra interprete e imputato alloglotto siano effettivamente registrati sì da evitare che tale garanzia resti incompiuta.

## **7. I rimedi in caso di omessa traduzione o traduzione qualitativamente non sufficiente**

La disciplina dei rimedi in caso di omessa traduzione o traduzione di qualità non sufficiente a garantire il diritto all'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto presenta numerose criticità sia a livello europeo sia a livello nazionale. In particolare, il legislatore euro unitario, con riferimento al micro-diritto alla traduzione, ha configurato in capo all'imputato alloglotto il potere di impugnare il diniego o la qualità della traduzione: al par. 5 dell'art. 3 è sancito che «gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una

decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento»<sup>78</sup>.

Orbene, le perplessità mosse *supra* con riferimento al meccanismo di controllo preventivo configurato in capo all'autorità si muovono nella stessa direzione con riferimento a tale rimedio di natura impugnatoria configurato, questa volta, in capo all'imputato alloglotto: come già evidenziato dalla migliore dottrina, è alquanto macchinoso immaginare che l'imputato alloglotto, incapace di comprendere la lingua in cui si svolge il processo o con una comprensione solo limitata di questa, possa contestare un'interpretazione o una traduzione di qualità non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento e garantirgli il pieno esercizio del diritto di difesa<sup>79</sup>.

La situazione si fa ancora più complessa sul versante nazionale poiché il legislatore delegato non ha individuato alcun tipo di rimedio in caso di mancata traduzione o traduzione di qualità non sufficiente a garantire l'equità del procedimento. In particolare, va evidenziato come l'unica forma d'impugnazione espressamente prevista dalla disciplina nazionale è quella contemplata dal co. 3 dell'art. 143 c.p.p. che prevede la possibilità in capo all'imputato alloglotto di impugnare, unitamente alla sentenza, l'atto motivato con cui il giudice ha escluso la traduzione facoltativa di determinati atti<sup>80</sup>. Tale previsione, tuttavia, copre espressamente le sole ipotesi di mancata traduzione facoltativa di atti, e dunque nulla è previsto con riferimento alle ipotesi di omessa traduzione e di traduzione di qualità non sufficiente di atti a traduzione obbligatoria.

A tal proposito, in dottrina e giurisprudenza, si sono prospettate due diverse soluzioni in caso di mancata traduzione: secondo un primo filone, la traduzione è requisito essenziale di certi atti che risulterebbero, in un certo qual senso, integrati dalla versione tradotta e dunque, in mancanza di questa, si configurerebbe una nullità di ordine generale, il cui regime varierebbe in base alla tipologia dell'atto non tradotto; secondo un altro filone, la traduzione sarebbe un qualcosa di esterno all'atto, la cui assenza non inficerebbe il profilo

---

78. Un'analogia previsione volta a tutelare esclusivamente il micro-diritto all'interpretazione è contenuta nel par. 5, art. 2 della direttiva 2010/64/UE.

79. M. Gialuz, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 175.

80. Il co. 3 dell'art. 143 recita «La traduzione gratuita di altri atti o anche solo parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza». Come si evince dalla lettera della norma, la disposizione fa riferimento solo ad altri atti essenziali per la comprensione delle accuse da parte dell'imputato alloglotto (i cosiddetti atti a traduzione facoltativa), e dunque sono esplicitamente esclusi dal raggio applicativo di tale rimedio gli atti a traduzione obbligatoria di cui al 2 comma dello stesso articolo.

della validità dell'atto, ma quello della sua efficacia, e dunque avrebbe incidenza esclusivamente sui termini per impugnare l'atto non tradotto<sup>81</sup>.

Peraltro, entrambe le impostazioni dottrinali sarebbero prospettabili anche nei casi di traduzione di qualità non sufficiente: se la traduzione dell'atto è così scadente da non permettere all'imputato alloglotto di comprendere il contenuto di questo, tale atto dovrebbe considerarsi quale non tradotto affatto<sup>82</sup>. Nel silenzio della norma, è stato rimesso ai giudici di legittimità il compito di individuare, in caso di mancata traduzione o traduzione di qualità non sufficiente, i rimedi volti a garantire il concreto godimento da parte dell'imputato alloglotto del diritto all'assistenza linguistica.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha fortemente sottovalutato l'importanza dell'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto – il quale effettivo godimento, in verità, è pregiudiziale per l'esercizio di tutti gli altri diritti difensivi – adottando un'interpretazione così restrittiva che fatica a conciliarsi con il dato normativo e con le indicazioni del legislatore euro unitario. Su questa falsariga, basti pensare a come i giudici di legittimità hanno affrontato, in diverse occasioni, la questione dell'omessa traduzione dei provvedimenti ricompresi nell'elenco tassativo di cui al co. 2 dell'art. 143 c.p.p., per i quali il legislatore ha previsto la traduzione obbligatoria.

Con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, la Corte di cassazione ha negato, con un'interpretazione da censurare e senza dubbio *contra legem*, la necessità che di questa sia sempre disposta la traduzione: in particolare, i giudici di legittimità hanno a più riprese statuito che l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale non debba essere tradotta se emessa all'esito dell'udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotto abbia partecipato con l'assistenza di un interprete<sup>83</sup>.

A parere della Corte «secondo un'interpretazione del novellato art. 143 cod. proc. pen. che, superando il mero dato letterale, si collochi in un ragionevole ambito logico e sistematico, deve escludersi che la previsione della necessaria traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale si riferisca anche alle ipotesi in discorso nella quale si offre all'interessato la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con conseguente accelerazione anche dell'azionabilità dei rimedi impugnatori previsti, laddove

---

81. L. Pulito, *Società multilingue e diritto ad un processo equo*, in *Processo penale e giustizia*, 2016, V, pp. 66-68; M. Gialuz, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 455.

82. M. Gialuz, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 457.

83. Cfr. Cass., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299, in CED, n. 261162; Cass., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 6623; Cass., sez. II, 5 aprile 2017, n. 27988, in *Diritto & Giustizia*, 7 giugno 2017.

l'imposizione di una inutile traduzione scritta del provvedimento stesso finirebbe per nuocere»<sup>84</sup>.

Tale interpretazione non può essere condivisa: ad eccezione della circostanza in cui sia l'imputato stesso a rinunciare espressamente alla traduzione dell'ordinanza cautelare, il giudice deve sempre disporre la traduzione che non sarà mai da ritenersi inutile, come sostenuto dai giudici di legittimità. Al contrario, la traduzione scritta dell'ordinanza cautelare ha il pregio di garantire all'imputato alloglotto la possibilità di leggere egli stesso e comprendere al meglio le ragioni che stanno alla base della decisione dell'autorità di limitare la propria libertà personale, circostanza che non sarebbe possibile se l'imputato alloglotto dovesse accontentarsi di ricordare quanto gli è stato riferito a voce – e molto probabilmente in forma riassuntiva – dall'interprete durante l'udienza di convalida.

Con riferimento alla sentenza, i giudici di legittimità non sembrano aver adottato un approccio più sensibile verso il pieno riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto. Al contrario, la giurisprudenza della Corte di cassazione, nonostante il novellato art. 143 c.p.p., sembra ormai consolidata nell'affermare che la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato alloglotto non integri ipotesi di nullità ma, in caso di specifica richiesta, incida soltanto sul decorso dei termini per proporre impugnazione<sup>85</sup>. In altre parole, i termini per impugnare la sentenza cominceranno a decorrere dal momento in cui l'imputato alloglotto è stato compiutamente messo a conoscenza del contenuto della sentenza, ossia dal momento in cui questa è stata tradotta.

Or bene, com'è già stato evidenziato dalla dottrina più recente, sembrerebbe essere proprio la mancanza di rimedi posti a tutela dell'effettivo riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica a svuotare di contenuto la lettera della norma e a limitarne la portata applicativa<sup>86</sup>. Specificamente, la mancata previsione di un rimedio processuale, qualora il diritto alla traduzione non sia garantito da parte dell'autorità giudiziaria, fa sì che la disciplina di siffatto diritto si risolve in una mera indicazione, un suggerimento per la giurisprudenza di merito: quest'ultima, difatti, spalleggiata dall'interpretazione restrittiva, se non fuorviante, della norma proposta dai giudici di legittimità, si troverà dinanzi ad una disciplina la cui applicazione sarà totalmente rimessa alla mercé del singolo operatore del diritto e alla sua sensibilità.

---

84. Così stabilito in: Cass., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299, in CED, n. 261162.

85. Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 13697, in *Processo penale e giustizia*, n. 5, 2016, p. 61; Cass., sez. VI, 29 settembre 2015, n. 45457, in *DeJure*; Cass., sez. III, 4 febbraio 2015, n. 19195, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1702; Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23608, in CED Cass., n. 259732.

86. R. Del Coco, *op. cit.*, p. 9; D. Perugia, *op. cit.*, p. 27.

Nel trasporre la direttiva 2010/64/UE nell'ordinamento nazionale, alcuni Stati membri quali, a titolo esemplificativo, Bulgaria, Croazia e Grecia, hanno opportunamente introdotto una disciplina di rimedi qualora l'assistenza linguistica all'imputato alloglotto sia negata o sia di qualità non sufficiente<sup>87</sup>. Altri Stati membri, sebbene non abbiano previsto dei rimedi specifici in caso violazione della disciplina a tutela del diritto, hanno assunto posizioni molto severe in caso di violazione: basti citare il verdetto della *Hoge Raad der Nederlanden*, la Suprema Corte olandese, la quale ha dichiarato invalida la sentenza della Corte di appello nei confronti di un cittadino rumeno in virtù della mancata traduzione, in una lingua comprensibile all'imputato alloglotto, dell'invito a comparire dinanzi alla Corte stessa<sup>88</sup>.

Non sfuggerà al lettore come la severa decisione dei giudici olandesi abbia comportato ripercussioni di una certa portata poiché, a seguito della dichiarazione d'invalidità della sentenza, sarà necessaria una nuova rimessione del caso specifico alla Corte di appello con una conseguente dilazione di tempi e utilizzo di risorse. Ciò nondimeno, se il diritto all'assistenza linguistica, e in questo caso, il micro-diritto alla traduzione degli atti, è considerato nella sua accezione di meta-diritto, allora si dovrà convenire che la sua violazione, nel caso di specie, non ha prodotto come unico effetto la mancata comparizione al processo dell'imputato alloglotto, ma anche la mancata possibilità per questi di esibire nuove prove, difendersi da quanto gli è contestato e valutare eventuali strategie difensive. In altre parole, la comprensione linguistica della dialettica processuale si pone quale *condicio sine qua non* per dare concreta attuazione ai diritti difensivi in capo all'imputato.

## 8. Conclusione

Il diritto all'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto, in un'Europa sempre più multiculturale, rappresenta una garanzia essenziale per permettere a coloro i quali non hanno padronanza della lingua del Paese in cui si trovano a dimorare – a qualunque titolo ed anche in mancanza di esso – di partecipare consapevolmente al processo e di difendersi da qualunque accusa gli sia mossa contro.

Il legislatore euro unitario, ben consapevole dell'importanza di tale diritto, con l'adozione della direttiva 2010/64/UE, ha invitato gli Stati membri a introdurre delle norme minime che consentano il rispetto di tale diritto nei confronti di tutti gli imputati alloglotti, siano questi comunitari o extracomunitari, senza alcun riguardo al titolo di soggiorno posseduto e anche in mancanza di questo. Tali norme minime dovrebbero,

---

87. Cfr. Rapporto FRA, *op.cit.*

88. *Hoge Raad der Nederlanden*, 3 febbraio 2015, n. 14/00030.

inoltre, rafforzare la fiducia tra i diversi Stati membri e facilitare la cooperazione in ambito giudiziario attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie<sup>89</sup>.

La scelta del legislatore euro unitario di intervenire in materia di assistenza linguistica ha rappresentato una forte spinta nell'ordinamento nazionale verso la tutela di un diritto che, fino a quel momento, non aveva avuto il giusto riconoscimento da parte del legislatore, data l'assenza di una normativa puntuale, e che per di più incontrava forti resistenze da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Del resto, come ricordato *supra*, la giurisprudenza, anche dopo le novelle introdotte con i d.lgs. n. 32/2014 e n. 129/2016, si è dimostrata tenace nel restringere il campo di applicazione del diritto all'assistenza linguistica, legittimando così prassi che si pongono in netto contrasto con la lettera della norma.

Con particolare riferimento al micro-diritto alla traduzione, questo contributo si è orientato nella trattazione di due problematiche principali. Vale a dire, da un lato, si è rilevato come le scelte normative del legislatore delegato, sebbene apprezzabili sotto certi profili, siano terribilmente lacunose sotto altri, quali la mancata previsione di rimedi in caso di *vulnus* al diritto alla traduzione degli atti, la superficialità di un appena abbozzato sistema di garanzie processuali e, infine, le penurie sistematiche e istituzionali volte a garantire la qualità del diritto alla traduzione.

Dall'altro lato, preme rilevare come la giurisprudenza non sia stata in grado di attribuire la giusta importanza al micro-diritto alla traduzione, adottando un approccio restrittivo e scarsamente sensibile alle istanze provenienti da organi europei e sovranazionali sull'importanza di garantire effettivamente una piena partecipazione al processo all'imputato alloglotto. Tali criticità non sono vere soltanto per il micro-diritto alla traduzione, di cui nello specifico si è occupato questo contributo, ma, più in generale, esse valgono anche con riferimento al micro-diritto all'interpretazione: l'attuale impianto normativo appare fallace nel garantire all'imputato alloglotto il pieno esercizio del diritto all'assistenza linguistica e dunque del diritto di difesa nel processo penale, quest'ultimo riconosciuto quale principio inviolabile all'art. 24 della Costituzione e che dunque non può e non deve soggiacere a considerazioni pragmatiche, quali la limitata disponibilità di coperture finanziarie o le possibili dilazioni dei tempi processuali.

In virtù del ruolo decisivo che il diritto all'assistenza linguistica ricopre nel garantire il diritto di difesa per l'imputato alloglotto incappato nelle maglie della giustizia, si auspica che il legislatore intervenga in modo più puntuale per garantire il concreto godimento di

---

89. A. Perduca, *Nel progetto che disegna la decisione quadro uniforme le garanzie processuali penali*, in *Guida dir.*, 2005, II, p. 101; C. Amalfitano, *op. cit.*, p. 105; D. Perugia, *op. cit.*, p. 114.

siffatto diritto all'imputato alloglotto e che la giurisprudenza si mostri più sensibile e attenta alle garanzie difensive di chi è in posizione sfavorevole a causa della mancata padronanza della lingua utilizzata nel processo. L'esercizio della giurisdizione penale nei confronti dell'imputato alloglotto non è un tema da prendere con leggerezza, né tantomeno un compito da esercitare con superficialità. Di tal guisa, nell'attesa di un pronto intervento da parte del legislatore nazionale, non resta che rimettere al singolo operatore del diritto il compito e con esso la responsabilità di assicurare che il concreto godimento del diritto all'assistenza linguistica per l'imputato alloglotto non rimanga mera indicazione formale nella *law in books*, ma si sostanzi quale garanzia a tutela del diritto di difesa nella *law in action*.